

Informazioni sulla Banca

Banca Carige S.p.A.
Via Cassa di Risparmio, 15 - 16123 Genova
Tel. centralino 0105791 - Fax 0105794000 - C.P. 897 Genova
Internet: www.carige.it - email: carige@carige.it - Telegr.: Carigebank - Cod. SWIFT: Crgeitgg
Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6175.4 - Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 6175 - Iscrizione Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 03285880104 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

Informazioni ai clienti: numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) - email: carigehelpdesk@carige.it

Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 000 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 77 88 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 036

Rapporti con Azionisti Carige: numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

**Plafond Eventi calamitosi
Convenzione ABI/CDP**
PLAFOND EVENTI CALAMITOSI - CONVENZIONE ABI/CDP

Il **Finanziamento Plafond Eventi Calamitosi** è un finanziamento agevolato della Cassa Depositi e Prestiti (CDP), garantito dallo Stato e rivolto alla totalità della clientela, sia consumatori che non consumatori, che abbiano subito danni a seguito di una serie di eventi calamitosi verificatisi a decorrere da marzo 2013 e può essere erogato in più soluzioni (o in un'unica soluzione, qualora tale possibilità sia prevista dalle ordinanze del Commissario delegato), sulla base degli stati di avanzamento lavori prodotti dal Beneficiario o sulla base dei giustificativi delle spese eventualmente già sostenute da quest'ultimo.

La liquidazione avviene su un apposito conto corrente vincolato, indisponibile e senza spese per il cliente, dal quale effettuare i pagamenti direttamente ai fornitori esecutori delle opere di ripristino danni.

È un finanziamento a lungo termine e la sua durata va da un minimo di 15 anni a un massimo di 25 anni, dopo la data di erogazione.

Il rimborso prevede un piano di ammortamento alla francese e come mezzo esclusivo di rimborso del finanziamento la banca accetta in pagamento il credito d'imposta attribuito al Beneficiario in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla quota capitale gli interessi dovuti e le spese per la gestione dei finanziamenti.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito www.cdp.it

RISCHI
Finanziamenti a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse, sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è di non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dall'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Rischi specifici

Il Beneficiario sarà tenuto a rimborsare anticipatamente il finanziamento al verificarsi della revoca da parte delle competenti Autorità della totalità o di parte dei contributi, o comunque decadenza del Beneficio dai medesimi.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL FINANZIAMENTO

Premesso che i costi derivanti dal finanziamento non sono sopportati dal cliente (il finanziamento è rimborsato tramite la cessione alla Banca del credito di imposta riconosciuto al cliente), si riportano alcune indicazioni sulle condizioni applicate.

VOCI	COSTI
Importo finanziabile	Pari all'importo del contributo concesso
Durata finanziamento	Minimo 15, massimo 25 anni
Garanzie accettate	Garanzia dello Stato ai sensi del comma 423 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 novembre 2016

TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO	Il tasso applicato al finanziamento è fisso ed è pari a quello applicato da CDP alla Banca per la specifica tranche di provvista in cui ricade l'operazione.
Tasso di mora	Tasso del finanziamento tempo per tempo vigente + 1%

Disponibilità dell'importo

Premesso che il finanziamento può essere erogato in una o più soluzioni, la Banca, una volta ricevuta la provvista da parte di CDP, provvede nella stessa data e con pari valuta, all'accredito delle somme sui conti correnti vincolati dei soggetti Beneficiari.

SPESE

Spese per la gestione del finanziamento	0,30% dell'importo finanziato (onere di rimborso a carico dello Stato attraverso apposita cessione del credito di imposta maturato in capo al soggetto beneficiario)
--	--

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	Francese
Tipologia di rata	Tasso fisso rata costante
Periodicità delle rate	Semestrali, scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) relativo agli altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese può essere consultato in filiale e sul sito internet www.gruppocarige.it

SERVIZI ACCESSORI**Conto corrente di corrispondenza infruttifero vincolato**

Il Beneficiario deve essere intestatario di un apposito conto corrente bancario infruttifero vincolato che accoglierà l'erogazione del finanziamento con provvista C.D.P e che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti dei costi degli interventi di ripristino/ricostruzione oggetto dell'operazione. Su tale conto corrente è azzerato ogni tipo di spesa lo stesso risulta inoltre esente dal pagamento dell'imposta di bollo.

Per le disposizioni contrattuali ed economiche del conto, si rimanda al foglio informativo del conto corrente ordinario e al Documento di Sintesi dedicato.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE**Nessuna****ESTINZIONE ANTICIPATA**

Al di là dei casi di rimborso anticipato volontario totale, il Beneficiario è obbligato a rimborsare alla Banca il finanziamento ottenuto, senza ricorso al credito di imposta, a seguito della risoluzione contrattuale per effetto della revoca, parziale o totale, del contributo, disposta da parte delle Autorità pubbliche competenti con apposito provvedimento.

In tali casi, il Beneficiario dovrà corrispondere alla Banca, alla data di pagamento immediatamente successiva alla data di efficacia della risoluzione, l'importo revocato insieme agli interessi calcolati fino alla data dell'effettivo rimborso e ogni altro onere dovuto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento stipulato dalla Banca col Beneficiario, qualora quest'ultimo non proceda al relativo rimborso, la Banca potrà recuperare il capitale, gli interessi e le spese di gestione dovuti dal Beneficiario mediante compensazione.

RECLAMI

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Reclami – Via Cassa di Risparmio 15 – 16121 Genova; e-mail reclami@carige.it, posta certificata reclami@pec.carige.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di adire l'Autorità Giudiziaria e fermo restando quanto disposto dal D.L. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) in materia di mediazione obbligatoria, può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Eventuali informazioni per sapere come rivolgersi all'ABF e conoscere l'ambito della sua competenza possono essere ottenute sui siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.gruppocarige.it, o richieste presso le filiali della Banca d'Italia o presso le filiali della Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sui siti www.conciliatorebancario.it e www.gruppocarige.it o richiesto presso le filiali della Banca.

Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Reclami – Via Cassa di Risparmio 15 – 16121 Genova; e-mail reclami@carige.it, posta certificata reclami@pec.carige.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

LEGENDA

Imposta sostitutiva	È l'imposta dovuta ai sensi del D.P.R. 601 del 29.9.73 per tutte le operazioni relative a finanziamenti a medio/lungo termine (cioè con durata maggiore 18 mesi) in luogo dell'applicazione delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali nonché delle tasse di concessione governativa, ed è pari allo 0,25% dell'importo mutuato, salvi i casi di mutui stipulati per acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili diversi dalla prima casa. Ai sensi dell'art. 5 comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, i finanziamenti rientranti nel Plafond Eventi Calamitosi, beneficiando di provvista CDP, sono esenti dall'imposta sostitutiva.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. È utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.